

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

GUARDIA DI FINANZA

CENTRO NAVALE

CODICE FISCALE 90011020592-----

LOTTO CIG [6831135EEB] - CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO

AMMINISTRATIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

MANUTENZIONE ORDINARIA PREVENTIVA - GRADO W6 - DI

DUE MOTORI MARINI "MTU" 16V396TB94, IN DOTAZIONE

ALLE UNITA' NAVALI DEL CORPO, PER UN IMPORTO

COMPLESSIVO DI € 638.057,02 (SEICENTOTRENTOTTOMILA-

CINQUANTASETTE//02) - OPERAZIONE NON IMPONIBILE

I.V.A. EX ART. 8 BIS DEL D.P.R. 633/72 E SS.MM.II..-

----- TRA -----

il Centro Navale Guardia di Finanza - Via Appia Lato

Napoli, 287/289 - 04023 Formia (LT), - C.F.

"90011020592",-----

----- E -----

la Soc. "M.T.U. ITALIA S.R.L." con sede in Via

Aurelia Nord, 328, 19021 Arcola (SP), - P. I.V.A.

00948540117.-----

L'anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di

Dicembre, in Formia, nell'Ufficio del Capo Ufficio

Amministrazione, Via Appia - Lato Napoli, n.287/289,

avanti a me Cap. Giuseppe Porcaccchia, delegato al

ricevimento dei contratti nell'interesse dell'Amministrazione della Guardia di Finanza nella qualità di Ufficiale Rogante nominato con Decreto nr. 31 del 23.11.2016, sono presenti:-----

- il Tenente Colonnello della Guardia di Finanza Eduardo Sandomenico nato il 4 maggio 1959 a Napoli (NA) e domiciliato, ai sensi e per gli effetti del presente atto, in Formia (LT) presso la sede del Centro Navale Guardia di Finanza il quale, in virtù dell'art. 97 del R.A.C.G.S approvato con R.D. 23.05.1924, n.827, dell'art.6 del D.M. 14.12.2005, n.292 e art. 10 della D.D. nr. 9000/2006 del Comandante Generale della Guardia di Finanza, interviene in quest'atto quale rappresentante del Centro Navale della Guardia di Finanza;-----

- la Sig.ra Daniela Minciotti, nata a Milano il 07.09.1956, CF: MNC DNL 56P47 F205G nella sua qualità di "Amministratore delegato" della "M.T.U. ITALIA S.R.L." con sede in Via Aurelia Nord, 328, 19021 Arcola (SP), - P. I.V.A. 00948540117, giusta dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà prodotta dalla società che costituisce parte integrante del presente atto (all.A).-----

----- **S i P r e m e t t e** -----

- che l'Amministrazione, al fine di provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria preventiva - grado w6 - di due motori marini "MTU" 16v396tb94, in dotazione alle unita' navali del Corpo, ha esperito una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 comma 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016;-----

- che con foglio n. 121160 datato 24.10.2016 ha invitato la "M.T.U. ITALIA S.R.L." con sede in Via Aurelia Nord, 328, 19021 Arcola (SP), - P. I.V.A. 00948540117, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75, comma 3, del D.L.vo 18.04.2016 nr. 50, in quanto titolare di esclusiva sul territorio nazionale delle operazioni di manutenzione e revisione degli apparati in argomento prodotti dalla "ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS AG" (all. B);-----

che, accogliendo l'invito dell'Amministrazione, la predetta società ha presentato, entro i termini ivi previsti, un'offerta commerciale (all. C), nella quale ha, altresì, dichiarato di accettare le condizioni di esecuzione del servizio previste dal summenzionato foglio;-----

che apposita Commissione, con verbale datato 14.12.2016 (all. D), ha ritenuto congrua l'offerta

prodotta. -----

Dovendo ora addivenire alla stipula di formale contratto, le parti, della cui identità sono certo, dopo aver rinunciato, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue:-----

ART. 1: PREMESSA - La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

ART. 2: DEFINIZIONI - Agli effetti del presente contratto, si intendono per:-----

- Ente: il Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia, al quale compete, in via esclusiva, l'assunzione di impegni di spesa e negoziali nei confronti del Prestatore di servizi;-----

- Prestatore di servizi: la Società "M.T.U. ITALIA S.R.L." con sede in Via Aurelia Nord, 328, 19021 Arcola (SP), - P. I.V.A. 00948540117, sulla quale grava, in via esclusiva, la responsabilità della corretta esecuzione del contratto; -----

- Servizio: effettuazione della manutenzione preventiva - grado W6 - di nr. 2 motori "MTU" 16V396TB94, in dotazione alle unità navali del Corpo classe "Bigliani/Corrubia", analiticamente descritta nel Capitolato Tecnico (all. E).-----

ART. 3: OGGETTO DEL CONTRATTO - Il Tenente

Colonnello della Guardia di Finanza Eduardo Sandomenico nell'accennata qualità, affida alla Sig.ra Daniela Minciotti, nata a Milano il 07.09.1956, CF: MNC DNL 56P47 F205G, che accetta, in nome e per conto della Società rappresentata, l'appalto in epigrafe, secondo le condizioni previste nel presente contratto, nel Capitolato Tecnico (all. E) ed ai prezzi offerti nella proposta commerciale formulata dalla Società (all. C), che firmata dalle parti e da me Ufficiale Rogante, si allega al presente atto per formarne parte integrante. -----

ART. 4: VALORE DEL CONTRATTO - Il corrispettivo del

servizio, resta fissato in € 638.057,02 (seicentotrentottomilacinquantasette//02), operazione non imponibile I.V.A. ai sensi dell'art.8/bis del D.P.R. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, suddiviso in:-----

- €. 498.057,02 (quattrocentonovantottomilacinquantasette//02), quale importo necessario per la fornitura della manodopera e dei ricambi previsti nel piano manutentivo di cui allegato due del Capitolato Tecnico (all. E);-----

- €. 140.000,00 (centoquarantamila//00) quale

importo massimo per l'eventuale manodopera ed i ricambi aggiuntivi necessari, stabiliti a seguito di accertamento, ed ai quali dovranno essere applicati gli sconti percentuali indicati nell'offerta economica (all. C). -----

ART. 5: CONDIZIONI ECONOMICHE E REVISIONE PREZZI - I

prezzi offerti nel preventivo di spesa (all. C)

devono intendersi comprensivi delle spese per:-----

- qualsiasi prestazione necessaria e propedeutica

all'esecuzione del servizio in conformità al

Capitolato Tecnico (all. E);-----

- l'effettuazione del collaudo al banco freno,

comprensivo dei costi afferenti al consumo di

carbolubrificanti;-----

- l'effettuazione del trattamento di lunga

conservazione;-----

- lo stoccaggio presso la sede del Prestatore di

servizi, dei propulsori oggetto di revisione qualora

non immediatamente richiesti dall'Amministrazione.--

Tali prezzi devono, altresì, intendersi comprensivi

delle retribuzioni al personale, assicurazioni

sociali, previdenziali ed assistenziali, ed ogni

altro onere di legge e di qualsiasi eventualità e

circostanza che il Prestatore di servizi non abbia

tenuto presente.-----

Il corrispettivo dell'appalto deve intendersi invariabile per tutta la durata della commessa. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1469 del Codice Civile, la scrittura è aleatoria per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice stesso.-----

ART. 6: EFFICACIA DEL CONTRATTO - Il presente contratto, la cui esecuzione è stata anticipata dall'Ente con foglio nr. 144316 in data 14/12/2016, ex art. 32, comma 13, del D.Lvo 50/2016, sarà definitivamente efficace dal giorno successivo a quello di ricezione della lettera trasmessa a mezzo P.E.C., con la quale verrà comunicata la sua approvazione nei modi di legge.-----

ART. 7: OBBLIGHI DEL PRESTATORE DI SERVIZI - Il Prestatore di servizi, si- impegna:-----

- ad effettuare il servizio secondo le modalità, i termini ed i regolamenti indicati nel Capitolato Tecnico (all. E);-----
- a favorevole collaudo effettuato, ad approntare i motori per la spedizione entro 20 (venti) giorni solari dalla data in cui verrà effettuata la richiesta di riconsegna da parte dell'Ente;-----
- a favorevole collaudo effettuato, qualora non

immediatamente imbarcati, a custodire presso i magazzini della propria azienda i propulsori oggetto di revisione, accettando contestualmente l'azione di controllo da parte del personale delegato da quest'ultimo;-----

- a dimostrare, con evidenza documentale e come disciplinato dall'art. 33 del D.M. 181/2014, di avere prestato speciale cauzione a garanzia dei materiali oggetto del servizio a copertura dell'intero periodo di giacenza nel proprio stabilimento;-----

- a comunicare, qualora si renda necessario l'utilizzo di particolari o interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano manutentivo standard, la lista dei ricambi o delle lavorazioni necessarie per le verifiche da parte del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale che provvederà a redigere apposito verbale di "accertamento ricambi aggiuntivi".-----

ART. 8: FORZA MAGGIORE - Il Prestatore di servizi ha l'obbligo di approntare la commessa al collaudo entro il 15/03/2017 e di darne comunicazione al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale con le modalità indicate al punto 7 del Capitolato Tecnico (all. E). -----

Non sarà tenuto conto delle domande di proroga presentate dopo la scadenza dei termini prescritti.

Non possono, comunque, costituire motivo di proroga dei termini:-----

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra appaltatore e maestranze;-----

- i ritardi imputabili a subappaltatori, subfornitori ed altri terzi di cui si avvalga il Prestatore di servizi.-----

Ove dovessero verificarsi cause di forza maggiore, di impedimento alla regolare esecuzione della commessa (ad es. scioperi, alluvioni, incendi ed altre cause non ascrivibili a fatto dolosi o colposi del Prestatore di servizi), il Prestatore di servizi dovrà inviare una comunicazione all'Ente, a mezzo P.E.C., indicando dettagliatamente i motivi ostativi all'esecuzione dell'appalto, nel momento stesso in cui si verifica o ha conoscenza dell'impedimento, incorrendo, in caso di intempestivo inoltro della comunicazione, nell'applicazione delle penali. In difetto di tale avviso non potranno tali cause essere in seguito invocate come forza maggiore per giustificare il ritardo ed escludere l'applicazione delle penalità. In caso di richieste del Prestatore di servizi, l'Ente potrà prorogare i termini di

esecuzione, sempre che le esigenze del servizio lo consentano e le ragioni addotte siano ritenute valide.-----

ART. 10: INADEMPIMENTO DA RITARDO - Il Prestatore di servizi, nel caso in cui non rispetti i termini indicati all'art. 8, sarà considerato inadempiente già in occasione del primo giorno di ritardo senza che abbia preventivamente comunicato impedimenti dovuti a forza maggiore secondo le modalità previste dal precedente art. 9. Per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penalità pari allo 1% del valore della prestazione commissionata, con decurtazione dell'importo così determinato dal pagamento della fattura. E' sempre fatto salvo il ricorso all'esecuzione in danno, con addebito al Prestatore di servizi delle maggiori spese sostenute per l'affidamento ad operatore terzo.-----

Le penalità non potranno superare il 10% del valore del contratto. Deve considerarsi inadempimento anche l'esecuzione dell'ordine in modo parziale o difforme dalle prescrizioni indicate nella lettera di invito, in tal caso le penalità da applicare verranno calcolate fino al giorno in cui la prestazione verrà eseguita in conformità a quanto richiesto. L'applicazione delle penalità sarà anticipata da

comunicazione formale dell'Ente. Avverso il provvedimento di applicazione delle penalità, il Prestatore di servizi può presentare motivato ricorso entro 7 (sette) giorni a decorrere dalla relativa notifica, allegando il caso fortuito o la forza maggiore. Ove le penalità complessivamente applicate raggiungessero il 10% del valore dell'intero contratto, l'Ente disporrà risoluzione del presente atto, con successivo incameramento del deposito cauzionale di cui all'art. 15. Anche ove tale limite non sia raggiunto, l'Ente può, in caso di gravi o reiterati inadempimenti, tali da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti, procedere alla risoluzione del contratto. E' data facoltà all'Amministrazione di escludere la Società inadempiente dalla partecipazione alle gare indette dall'Amministrazione per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. E' fatto salvo, per l'Amministrazione, l'esercizio di ogni altra azione per il risarcimento del danno patito dalla stessa.-----

ART. 11: RESPONSABILITA' CIVILI, PENALI E

AMMINISTRATIVE - L'accettazione del servizio non esonera il Prestatore di servizi da difetti e vizi occulti non immediatamente rilevati o rilevabili,

che si manifestino solo in data successiva alla consegna. Il Prestatore di servizi risponde di ogni danno a persone o cose comunque verificatosi per effetto della commessa, derivanti da cause di qualsiasi natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Il Prestatore di servizi assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o da altra tutela di legge, spettanti a terzi. Nel caso venisse intentata azione contro l'Amministrazione per violazioni imputabili al Prestatore di servizi, l'Ente procederà a:-----

- 1.dichiarare la risoluzione del contratto con semplice atto unilaterale recettizio;-----
- 2.chiamare in causa il Prestatore di servizi al fine di essere manlevato da qualsiasi responsabilità, anche qualora l'azione venisse intentata dopo l'integrale esecuzione del contratto;-----
- 3.chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno subito.-----

Se l'azione giudiziaria dovesse essere intentata a conclusione dell'appalto, l'Ente potrà rivalersi sul

Prestatore di servizi in qualunque tempo, assumendo tutte le conseguenze della lite. E' sempre fatta salva la facoltà per l'Ente, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio dell'azione penale a carico dei soggetti di cui all'art. 5 D.L.vo 08/06/2001 n° 231, di sospendere cautelativamente il contratto. In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto. Se la responsabilità penale venisse accertata dopo la scadenza del contratto, la controparte è tenuta a corrispondere all'Ente una penale pari al 10% del valore dell'intero contratto.-----

ART. 12: VERIFICHE DI CONFORMITA' - Il servizio commissionato sarà sottoposto a verifica di conformità (c.d. collaudo), da effettuarsi presso la sede del Prestatore di servizi, secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente in materia, a cura di apposita Commissione all'uopo nominata. La data in cui la Commissione andrà a riunirsi sarà comunicata con congruo anticipo al Prestatore di servizi, al fine di consentire ad un suo rappresentante di assistere alla verifica. L'esito regolare della verifica, tuttavia, non esonera comunque il Prestatore di servizi da

responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni (c.d. "vizi occulti") che non siano emersi al momento del collaudo ma che vengano in seguito accertati.-----

ART. 13: FATTURAZIONE E PAGAMENTO - Ad avvenuto

favorevole collaudo il Prestatore di servizi dovrà emettere apposita fattura elettronica come da D.M. 3 aprile 2013 n. 55, intestata al Centro Navale Formia (codice univoco ufficio: ZMU0TB). Sulla fattura dovrà, altresì, essere assolta l'imposta di bollo da € 2.00, nonché essere obbligatoriamente riportato il riferimento al Codice Identificativo Gara (C.I.G. 6831135EEB), senza il quale non potrà avvenirne la liquidazione. Il pagamento verrà effettuato dell'Ente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura. Il pagamento della fattura è, altresì, subordinato all'esito positivo delle verifiche propedeutiche all'accertamento della regolarità contributiva del Prestatore di servizi (D.M. Ministero del Lavoro 24.10.2007 in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva), nonché dell'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi di versamento conseguenti alla notifica di una o più cartelle di pagamento (D.M. Ministero dell'Economia 18 gennaio 2008, n. 40). Il pagamento

verrà disposto mediante ordinativo di pagamento su c.c. postale o bancario dedicato alle forniture pubbliche, di cui all'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.. Sono a carico del Prestatore di servizi anche i costi connessi alle operazioni di bonifico e le eventuali tasse dovute per la liquidazione delle somme dovute.-----

ART. 14: TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI - In ottemperanza alla Legge 13.08.2010, nr.136 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti ed ai finanziamenti pubblici", il Prestatore di servizi è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge citata al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In particolare le transazioni sul conto corrente indicato al precedente art. 13, potranno essere effettuate esclusivamente dai Procuratori della Società formalmente comunicati all'Ente. L'Ente verificherà in occasione di ogni pagamento al Prestatore di servizi e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora il Prestatore di servizi non dovesse assolvere agli obblighi previsti

dall'art. 3 della suindicata Legge, avrebbe luogo la
risoluzione del diritto del contratto ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo.-----

ART. 15: CAUZIONE - A garanzia dell'esatto
adempimento degli obblighi contrattuali assunti, il
Prestatore di servizi ha presentato cauzione di €
31.902,85 (trentunomilanovecentodue//85), giusta
polizza fideiussoria nr. 2150262 datata 15.12.2016
ed appendice nr. 1 del 16/12/2016, rilasciata dalla
"COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE
EXTERIEUR S.A." - Agenzia 033/000 di Genova, che
l'Ente potrà escutere per il ristoro delle spese che
siano addebitabili al Prestatore di servizi, nonché
per il risarcimento dei danni dallo stesso
provocati. In tal caso, la cauzione dovrà essere
reintegrata. Lo svincolo del deposito cauzionale
sarà effettuato ai sensi di quanto previsto
dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, con
l'integrale esecuzione del contratto. Qualora la
cauzione dovesse scadere prima di detto termine
dovrà essere prorogata.-----

ART. 16: GARANZIA - Il Prestatore di servizi
garantisce il servizio effettuato per un periodo
minimo di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di
avvenuto favorevole collaudo.-----

Durante il periodo di garanzia, il Prestatore di servizi si impegna ad effettuare le riparazioni e gli interventi che si rendessero necessari, senza alcun onere a carico dell'Ente e presso la sede in cui si trova l'Unità Navale, entro i termini e con le modalità indicate al punto 12 "Garanzia" del Capitolato Tecnico (all. E). I materiali sostituiti e le lavorazioni eseguite godranno di una garanzia analoga alla precedente, decorrente dalla data di ripristino efficienza. Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione degli interventi in garanzia, il Prestatore di servizi dovrà corrispondere una penale giornaliera analoga a quella prevista per le prestazioni ordinarie, con possibilità per l'Ente di escutere in misura proporzionale la cauzione prestata.-----

ART. 17: CONTROVERSIE - Il contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c., fermo il ricorso preventivo al tentativo di transazione ed accordo bonario, ai sensi degli artt. 208 e 206 D.L.vo 50/2016.-----

ART. 18: OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO - Il Prestatore di servizi si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento

economico e salariale previsto dalla contrattazione collettiva di settore. L'Ente si riserva di operare una ritenuta sull'importo dovuto, fino al limite del 20% di detto importo, qualora l'Ispettorato del Lavoro competente denunci l'inosservanza da parte del Prestatore di servizi degli obblighi di cui sopra. La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando l'Ispettorato avrà dichiarato che il Prestatore di servizi ha regolarizzato la propria posizione, senza che lo stesso possa pretendere, per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi titolo. Il Prestatore di servizi è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'accertamento dell'irregolarità contributiva, certificato dall'acquisizione del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) con esito irregolare, è causa ostativa al pagamento. Dell'inadempienza verrà interessato l'Istituto competente per il pagamento dei contributi e premi non versati, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 5/10/2010 nr. 207.-----

ART. 19 NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DEL PRESTATORE DI SERVIZI - Il Prestatore

di servizi dichiara di non aver conferito alcun incarico o di avere alle dipendenze soggetti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato servizio presso la Guardia di Finanza. Nel caso in cui venisse accertato il contrario, il presente contratto deve intendersi nullo ed il Prestatore di servizi è tenuto a restituire ogni corrispettivo eventualmente ricevuto.-----

ART. 20: SUBAPPALTO - Ai sensi dell'art. 105 del D.L.vo 50/2016, non avendo il Prestatore di servizi in sede di offerta fatto espressa richiesta di autorizzazione al subappalto, è fatto divieto di dare in subappalto, in tutto o in parte, il servizio oggetto del presente atto. E' altresì vietata la cessione del contratto. Ogni atto di cessione è nullo.-----

ART. 21: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, il presente atto deve ritenersi risolutivamente condizionato alla sopravvenienza di apposita convenzione Consip, a condizioni di maggior favore per l'Amministrazione, avente ad oggetto il medesimo servizio. In tale ipotesi, è fatto salvo il diritto in capo al Prestatore di servizi, di mantenere valido ed efficace il presente contratto, offrendo

le stesse condizioni di fornitura previste nella convenzione Consip. Parimenti, determinano risoluzione di diritto del contratto:-----

- l'applicazione di alcuna delle misure di prevenzione antimafia di cui al D.L.vo 159/2011 a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, lett.c, D.L.vo 50/2016;-----
- la condanna con sentenza passata in giudicato per reati valutati gravi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione a carico di alcuno dei soggetti di cui all'art. 80, lett.c, D.L.vo 50/2016;-----
- la cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo ed altra procedura concorsuale a carico del Prestatore di servizi;-----
- il raggiungimento di un importo complessivo delle penalità applicate secondo i criteri richiamati (ritardi, difformità quantitative e qualitative etc.) pari al 10% del valore del contratto;-----
- l'acquisizione, per due volte successive, del Documento Unico di Regolarità Contributiva con esito irregolare;-----
- la formale contestazione, da parte di questo Ente, di tre diverse violazioni contrattuali in un periodo di 30 giorni. In tale ipotesi, l'Amministrazione comunicherà la risoluzione del contratto con

semplice atto unilaterale recettizio.-----

ART. 22: ONERI CONTRATTUALI E FISCALI - Le tasse di bollo e di registro, Erario e spese varie (comprese le spese postali) ed ogni altro onere fiscale presente o futuro comunque inerenti il presente atto, sono a carico del Prestatore di servizi. Ai fini dell'imposta di Registro, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, nr. 131.-----

ART. 22 TRATTAMENTO DATI - Il Prestatore di servizi dichiara di consentire il trattamento dei dati personali da parte dell'Ente, ai sensi del D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Il Prestatore di servizi ha, altresì, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituende nell'esecuzione del presente contratto, quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del

presente contratto.-----

ART. 24: DOMICILIO - Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto, il Prestatore di servizi elegge domicilio in Via Aurelia Nord, 328 - 19021 Arcola (SP) ed indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) *mtuitalia@legalmail.it*, ove è convenuto che possono essergli notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti il contratto stesso. Il Prestatore di servizi è tenuto a comunicare all'Ente ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a suo carico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza.---

ART. 25: RINVIO - Per tutto quanto non specificato e contemplato nel presente atto si fa rinvio:-----
al Capitolato Generale d' Oneri del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con D.M. nr. 181 del 24.10.2014;-----
- alla Legge ed al Regolamento di Contabilità Generale dello Stato Regio Decreto 23.05.1924 n° 827;-----
- al D.M. Ministero dell'Economia 14/12/2005 n. 292 "Regolamento di Amministrazione del Corpo della Guardia di Finanza";-----

- al D.L.vo 18.04.2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici";

- al D.L.vo nr. 81/2008;-----

- al D.L.vo 06.09.2011 nr. 159 "Codice Antimafia";--

- al Codice Civile.-----

ART. 26: DISPOSIZIONI FINALI - Il presente contratto mentre vincola fin d'ora il Prestatore di servizi, non obbligherà l'Ente se non dopo l'intervenuta approvazione nei modi di legge.-----

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, compresi gli allegati, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, su nr. 24 pagine a video, di cui ho dato lettura alle parti, le quali - da me interpellate - l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previa accertamento delle identità personali, come di seguito specificato:-----

- la Sig.ra Daniela Minciotti mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, nr. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);-----

- Il Capo Ufficio Amministrazione - Tenente Colonnello Eduardo Sandomenico mediante

IL CAPO UFFICIO AMMINISTRAZIONE
(Ten. Col. Eduardo Sandomenico)

l'apposizione della fimra digitale ai sensi
dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, nr. 82 Codice
dell'Amministrazione Digitale (CAD),-----
verificate a mia cura ai sensi dell'art. 14 del
D.P.C.M. 22.02.2013.-----

In presenza delle parti, io Ufficiale Rogante ho
firmato il presente documento informatico con firma
digitale.-----

PER L'ENTE

PER IL PRESTATORE DI SERVIZI

L'UFFICIALE ROGANTE
